



Il giorno 12 giugno 2019 alle ore 19:30 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Progetto Famiglia Vita Onlus, presso la sede legale della stessa a Sant'Egidio del Monte Albino, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto al D. Lgs. n. 117/2017: discussione ed approvazione;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Alfonso Orlando, il vice Presidente Alberto Boccia, il segretario Giuseppe Barbato, il tesoriere Carmine Saggese ed i soci Lucia Quadrante, Salvatore Caracciolo e Aniello Iardino. Sono assenti Annarita Maiorino, Nino Di Maio, Anna Pisacane, Giuseppina Elefante, Roberta De Rosa, Anna Marsilio e Ferdinando Cerullo. Sono altresì presenti per delega Angela Maria Bruno e Anna Pisacane, mentre la delega di Ferdinando Cerullo a Nino Di Maio non può considerarsi valida in quanto fatta a favore di un assente.

Il Presidente verifica la validità di convocazione della riunione avvenuta nei modi e nei tempi stabiliti dallo Statuto (art. 34 comma 1) mediante affissione nei locali sociali, nonché a mezzo di comunicazione via mail a tutti i soci, la dichiara aperta in quanto sono presenti n. 9 soci di cui due per delega e chiama a fungere da segretario il sig. Giuseppe Barbato.

Si passa alla discussione del primo punto all'O.d.G.

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed integrazione della denominazione sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del citato decreto.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo continuando anche a conservare la qualifica ente di volontariato. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni legislative. Dopo un breve dibattito lo statuto e l'integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro presso l'Agenzia delle Entrate chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Nessuno dei soci propone argomenti da trattare sul secondo punto all'O.d.G. e, non essendoci null'altro da deliberare, la riunione viene conclusa alle ore 20:50 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

STATUTO

“CAV Progetto Famiglia Vita della Diocesi di Nocera-Sarno «Franco Vitale»”

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., l'organizzazione di volontariato denominata “CAV Progetto Famiglia Vita della Diocesi di Nocera-Sarno «Franco Vitale»”, di seguito denominata “associazione”, che aderisce con vincolo federativo al “Movimento per la Vita Italiano – Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d'Italia” (MpVI) e alla sua articolazione regionale.

L'associazione nasce e si inserisce all'interno della Federazione Progetto Famiglia di S. Egidio del Monte Albino, un ampio movimento di volontariato e solidarietà, composto da numerosi enti no profit operanti nei diversi ambiti della tematica familiare e minorile, perseguendo il comune obiettivo di sostenere il benessere dei minori e delle famiglie. La Federazione Progetto Famiglia ha come capofila e coordinatore dell'intera opera l'Associazione Progetto Famiglia con la funzione di promuovere azioni comuni e percorsi formativi e rappresentando l'intera federazione. Il legame dell'associazione con tale realtà si esplicita nel patto previsto dal successivo articolo 6.

Tutta la Federazione Progetto Famiglia è un'opera promossa dalla Fraternità di Emmaus, un movimento ecclesiale riconosciuto, nato nella diocesi di Nocera-Sarno, che ne ispira l'impostazione e la visione cristiana e cattolica secondo il magistero della Chiesa.

La denominazione sociale dell'associazione, già iscritta nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato istituito presso la Regione Campania, e, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - sezione Organizzazioni di Volontariato, o in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole “Organizzazione di Volontariato” e diventerà “CAV Progetto Famiglia Vita Diocesi Nocera-Sarno «Franco Vitale» Organizzazione di Volontariato”.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

L'associazione ha sede legale in S. Egidio del Monte Albino alla Via Barone Guerritore n. 1 e potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio nazionale provinciale ed extra nazionale. L'associazione ha già una sede operativa in Angri (SA) alla Via Adriana n. 18 presso la Cittadella della Carità “Don Enrico Smaldone”.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata illimitata e opera su tutto il territorio dove è presente con le sue sedi ed i suoi gruppi locali.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 2 SCOPO SOCIALE

L'associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

In tale contesto l'associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo

sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

Sono compiti specifici dell'associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana.

L'associazione, in conformità all'art. 2 della Legge 194, si avvale di forme di collaborazioni attraverso convenzioni con consultori pubblici e privati che vengono a contatto con gestanti in difficoltà. Inoltre, l'associazione, attraverso il contributo di volontari opportunamente formati e preparati, svolge i "colloqui per la vita": incontri d'amicizia con donne che hanno difficoltà ad accogliere la vita che portano nel grembo, attraverso i quali viene annunciata la meraviglia e il miracolo dell'inizio della vita umana e offerto aiuto materiale e morale.

L'associazione s'impegna a sostenere e ad accompagnare, per tutto il tempo della gravidanza e nei primi anni di vita del bambino, quelle mamme che hanno accolto la vita che portano nel grembo anche in situazioni di difficoltà economica e di solitudine.

L'associazione si propone, inoltre, di:

- attivare iniziative di carattere culturale ed editoriali volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant'altro possa servire allo scopo;
- promuovere la creazione di strutture di accoglienza di madri sole o con bambini;
- promuovere l'istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;
- diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante;
- sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
- organizzare e/o collaborare ad attività di raccolta alimenti, articoli sanitari e baby-care per fare fronte alle esigenze delle famiglie assistite con neonati e bambini piccoli;
- diffondere la cultura della vita attraverso varie forme di sensibilizzazione pubblica. In modo particolare, realizza i tour per la vita, le missioni per la vita, la distribuzione di locandine e volantini e qualsiasi altra manifestazione ed iniziativa di forte impatto pubblico che sappia scuotere le coscienze e interpellare la gente sui temi della vita nascente e della bioetica;
- collaborare con associazioni ed altre realtà per una forte presenza sui mass-media locali e nazionali attraverso comunicati stampa, interviste, trasmissioni televisive e radiofoniche;
- organizzare mostre, manifestazioni, dibattiti e convegni;
- promuovere una rete di preghiera per la vita che coinvolge quanti desiderano pregare, in un determinato tempo, attraverso qualsiasi forma di preghiera, in favore della vita;
- operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della Vita, qualunque pratica lesiva della Vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima della nascita o sofferente e terminale.

ART. 3 OGGETTO SOCIALE

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

1. interventi e servizi sociali (ai sensi dei comma 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla Legge n. 104/1992 e alla Legge n.

112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza – psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura - verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza. In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi: consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili; ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; aiuto domestico nei casi di necessità; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post- natale; azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire; contatti con enti di assistenza pubblica e privata; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo (lett. a, co. 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017);

2. prestazioni socio-sanitarie (di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni) (lett. c, comma 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017);
3. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla Legge n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio (lett. u, comma 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017);
4. educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo sin dal concepimento (lett. d, comma 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017);
5. formazione universitaria e post-universitaria (lett. g, comma 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017) e formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione (lett. l, comma 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017);
6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i, comma 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017);
7. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli (lett. r, comma 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017);
8. promozione della cultura della pace tra i popoli e della nonviolenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana (lett. v, comma 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017);
9. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w, comma 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017);
10. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per le attività relative alle finalità dell'Associazione (lett. z, comma 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017).

L'Associazione potrà avvalersi anche dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali:

- assistenti sociali, ostetriche, medici (ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genetista, chirurgo, psichiatra), psicologi, sociologi, avvocati;
- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017 attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 VOLONTARIO

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da regolamenti interni e/o dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al comma 7 dell'art. 17 D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 5 RAPPORTI CON IL MOVIMENTO PER LA VITA

L'associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano – MpVI), che è formata dalle associazioni locali denominate "Centro di aiuto alla vita", "Servizio di aiuto alla vita", "Movimento per la Vita", "Movit", o con altri simili nomi, la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.

Al Movimento per la Vita Italiano - MpVI pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'associazione persegue i fini indicati negli artt. 2 e 3 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella Federazione regionale.

L'associazione si impegna a sottoscrivere un numero di abbonamenti al periodico del Movimento per la Vita Italiano – MpVI proporzionale al numero dei propri associati.

L'associazione:

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;

- tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia al Movimento per la Vita Italiano - MpVI, unitamente al bilancio di esercizio o al rendiconto per cassa e all'eventuale bilancio sociale;
- versa al Movimento per la Vita Italiano - MpVI un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo della Federazione nazionale;
- aderisce alla Federazione regionale competente per territorio;
- fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute;
- per contribuire a risolvere difficoltà non superabili al livello locale può chiedere l'intervento del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'Associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio nazionale dei probiviri.

ART. 6 RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE PROGETTO FAMIGLIA

L'Associazione aderisce, mediante sottoscrizione di una convenzione, alla Federazione Progetto Famiglia di S. Egidio del Monte Albino (SA) e si obbliga a rispettare le norme di adesione alla stessa esplicitate nella citata convenzione.

La convenzione vigente sottoscritta si intende qui totalmente richiamata ed operante.

ART. 7 DIVIETO SCOPO DI LUCRO

L'associazione svolge le attività di cui all'articolo 2 e 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 8 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) proventi da attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017;
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

ART. 9 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 10 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (comma 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017). Entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 11 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, secondo quanto previsto dal comma 2, art. 32 del D. Lgs. n. 117/2017. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato eventualmente aderenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 12 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

È fatto salvo l'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso. Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di 20 giorni ricorrere all'assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta ordinaria utile. La perdita della qualità di socio ha effetto dall'annotamento nel libro soci.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative o contributi supplementari versati che sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

ART. 13 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione, astenendosi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'assemblea;
- 4) a partecipare attivamente, secondo le proprie possibilità, alla vita dell'associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- 5) ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della Vita e della dignità della persona umana;
- 6) a svolgere la propria attività per il perseguimento degli scopi dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione ed, in particolare, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse da essa;
- 2) a frequentare i locali dell'associazione;
- 3) a partecipare all'assemblea con diritto di voto, ivi compreso il diritto di voto per le modificazioni dello Statuto e per l'approvazione dei regolamenti, concorrendo alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- 4) ad eleggere gli organi associativi ed accedere alle cariche associative;
- 5) a essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

6) a prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione (bilanci, libri associativi, ecc.);

7) a essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo quanto disposto da precedente articolo 4.

È escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 14 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge (Codice del Terzo Settore).

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa, ad eccezione dell'organo di controllo, i cui componenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo del Codice Civile, è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ART. 15 ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro soci purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni, di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) ovvero messaggio telefonico (whatsapp, ecc.) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima; in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività ed alla gestione dell'associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione ed in particolare:

- 1) determina le linee generali ed il programma di azione dell'associazione;

- 2) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (vedi artt. 13-14 e 87 D. Lgs. n. 117/2017);
- 3) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- 4) elegge l'eventuale Organo di controllo;
- 5) delibera le eventuali quote associative e contributi straordinari;
- 6) approva eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- 7) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo di esclusione di un socio;
- 8) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per le quali è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Lo svolgimento e le delibere assembleari devono risultare documentate con verbale redatto in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo, ed essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto presso la sede.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 5 nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. In mancanza provvede al reintegro l'assemblea nella prima successiva riunione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6,

art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria con facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi sociali, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'assemblea.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea, organizzare l'eventuale articolazione degli stessi e vigilare sul buon funzionamento e coordinamento dell'attività;
- 3) redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, il bilancio preventivo, e l'eventuale bilancio sociale - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - da presentare all'approvazione dell'assemblea;
- 4) curare la tenuta delle scritture contabili e dei libri associativi (libro soci, verbali assemblea, verbali Consiglio Direttivo, ecc.), previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'associazione (vedi artt. 13-14-15 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017);
- 5) sempre curare la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D. Lgs. n. 117/2017);
- 6) provvedere agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i vari registri;
- 7) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle proposte di esclusione dei soci;
- 8) prendere atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvedendo alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- 9) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 10) deliberare la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- 11) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione compiendo tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione non spettanti all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti in forma riassuntiva a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 17 PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE – SEGRETARIO – TESORIERE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci; resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile. Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'associazione, in conformità alle decisioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro dei soci, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

ART. 18 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se ed in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30-31 del D. Lgs. n. 117/2017 anche in merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine almeno uno dei componenti possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

ART. 19 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ART. 20 SCIoglimento – LIQUIDAZIONE – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di legge.

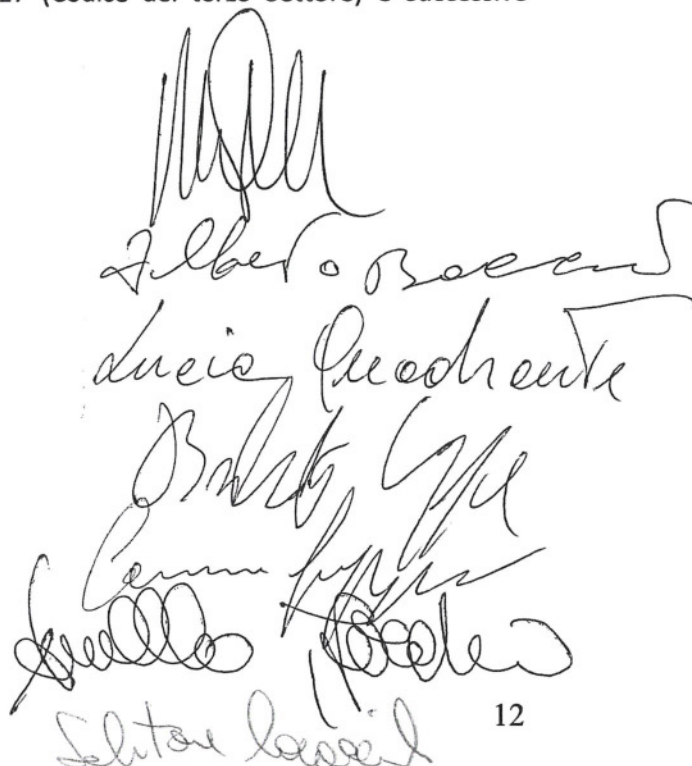
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, con la seguente priorità, alla Federazione Progetto Famiglia, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del Terzo Settore designato dall'assemblea dei soci, che persegua finalità identiche o analoghe a quelle dell'associazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

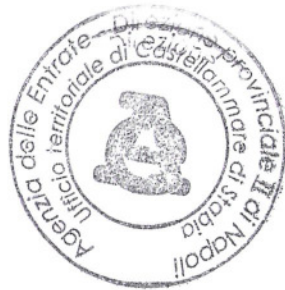
Con riguardo alla qualifica di ONLUS, vantata dall'associazione ed ottenuta di diritto ai sensi della Legge n. 266/1991, richiamando quanto contenuto nell'articolo 102, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 117/2017, che prevede l'abrogazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 29 del D. Lgs. n. 460/1997 dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, viene confermata senza alterazioni e validamente in vigore la disciplina attualmente applicata riconducibile a tale fattispecie (ONLUS), sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del citato D. Lgs. n. 117/2017. Pertanto, l'efficacia delle modifiche riportate nel presente Statuto, pur essendo le stesse inserite in esso in ottemperanza al termine previsto dall'articolo 101, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017, resta subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017. Nel contempo, allo stesso termine è collegata la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie ONLUS incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

ART. 22 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e, in quanto compatibile, al Codice Civile.



Alberto Rocca
Lucia Quodante
Boris Lippi
Gemma Lippi
Silvia Lippi
Silvia Lippi



La presente copia fotostatica è conforme all'originale
assistente negli atti di questo ufficio ed è stato registrato al
N. 1896 In data 11 LUG. 2019 esatte Euro esente
esente

Chenare di Stabia, 11 LUG. 2019

ANGELO BUONOCORE

Anu

